

Milano, 4 ottobre 2024

Patente a crediti nei cantieri dal 1° ottobre 2024.

Gentile Socio,

la presente Comunicazione ha l'intento di offrire una disamina di quanto introdotto dal D.M. n. 132 del 18 Settembre 2024 relativo all'introduzione e la gestione della domanda per la patente a crediti per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.

Questo sistema, obbligatorio dal 1° ottobre 2024, riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente verrà rilasciata in formato digitale e attribuisce un punteggio di 30 crediti, che possono essere incrementati o ridotti in base a condotte e violazioni specifiche.

La patente è uno strumento per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza e salute sul lavoro e prevede misure severe come la revoca e la sospensione nei casi di inadempienze rilevanti. La circolare espone in dettaglio requisiti, modalità di rilascio, sospensione, revoca e possibilità di recupero crediti, con riferimenti normativi precisi.

* * * * *

Soggetti interessati

La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri. Sono esclusi coloro che forniscono solo mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti o geometri.

Esenti dall'obbligo le imprese con certificazione SOA di classifica pari o superiore alla III.

Le imprese individuali senza dipendenti sono assimilate ai lavoratori autonomi e pertanto soggette all'obbligo di patente.

Requisiti

Il rilascio della patente è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b. Adempimenti formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- c. Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- d. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto;
- e. Certificazione di regolarità fiscale (DURF), ove richiesta;
- f. Designazione del RSPP, ove richiesto.

Il DVR non è richiesto per lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti. La dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale può essere autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e attiene

alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Falsità nelle dichiarazioni comportano sanzioni penali.

Modalità operative e tempistiche

La patente viene rilasciata in formato digitale attraverso il portale INL, accessibile con SPID o CIE. Possono presentare la domanda i legali rappresentanti delle imprese o i lavoratori autonomi, direttamente o tramite soggetti delegati, come consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti o CAF.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

L'invio della autocertificazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

La trasmissione dell'autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

A seguito della trasmissione di questo documento è obbligatorio presentare domanda per il rilascio della patente sul portale dell'INL entro il 31 Ottobre 2024.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Revoca della patente

La patente può essere **revocata** in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti, accertate durante i controlli successivi al rilascio.

La revoca dura 12 mesi, dopodiché l'impresa o il lavoratore autonomo può presentare nuovamente domanda di rilascio della patente.

Contenuti informativi della patente

I contenuti della patente includono:

- Dati identificativi del titolare (persona giuridica, imprenditore individuale, lavoratore autonomo);
- Dati anagrafici del richiedente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio attribuito al momento del rilascio e aggiornato ad ogni interrogazione;
- Provvedimenti di sospensione dovuti a infortuni gravi (morte o inabilità permanente);
- Decurtazione dei crediti a seguito di violazioni definitive.

L'accesso alle informazioni della patente è consentito ai titolari, alle pubbliche amministrazioni, ai committenti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli organismi paritetici e ai coordinatori per la sicurezza.

Al momento del rilascio ciascuna patente sarà dotata di 30 crediti. I crediti iniziali potranno aumentare fino a un massimo di 100 a seguito di svolgimento dell'attività lavorativa, investimenti, formazione e per ciascun biennio successivo al rilascio senza decurtazioni.

In caso di sospensione della patente, la durata è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e di eventuali recidive. La durata massima della sospensione è pari a 12 mesi.

Qualora l'impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o in possesso di una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro e successiva esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Distinti saluti